



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CORIGLIANO ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cp.rossano@lnd.it

Posta Certificata: rossano@pec.crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

Instagram: [lndcorigliano_rossano](https://www.instagram.com/lndcorigliano_rossano)

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°38 del 27 Febbraio 2026

1. COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE

2. COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE

Segreteria

TORNEO ESORDIENTI E PULCINI – FASE PRIMAVERILE

Si comunica alle società interessate che le iscrizioni per la fase primaverile Esordienti e Pulcini sono aperte

CAMPIONATO UNDER 15 C5

ERRATA CORRIGE LIMITI ETA' UNDER 15 C5

Si segnala che, per mero errore di trascrizione sul C.U. 30 SGS, nel paragrafo dei limiti d'età, è stato inserito erroneamente l'anno 2010.

Al Campionato Provinciale Under 15 possono partecipare i giovani calciatori nati nel 2011 e nel 2012 e 2013 (possono giocare i calciatore dopo il compimento del 12° anno di età).

3. RISULTATI

CAMPIONATO PROVINCIALI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
ELISIR	- PADRE ALBINO CAMPILONGO	1 - 1	



RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - R			
ACRI ACADEMY	- FIAMMA ALTO IONIO	4 - 1	
(1) ATLETICO TARSIA	- GIGI MERONI	0 - 4	
(2) TERRANOVA DA SIBARI	- IPLAY SOCIETÀ SPORTIVA D	0 - 5	

(1) - disputata il 21/02/2026

(2) - disputata il 22/02/2026

CAMPIONATO UNDER 17 C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
FIAMMA ALTO IONIO	- SARACENA	1 - 4	
(1) VIGOR ROSSANO	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	11 - 1	

(1) - disputata il 24/02/2026

CAMPIONATO UNDER 15 C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
BRETTIA	- PADRE ALBINO CAMPILONGO	3 - 9	
(1) FUTURA	- SARACENA	2 - 1	
(2) MURIALDINA	- POLISPORTIVA S. LORENZO B.	5 - 3	

(1) - disputata il 23/02/2026

(2) - disputata il 25/02/2026

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 25.02.2026, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO PROVINCIALI UNDER 15

DELIBERA

Gara del 18/02/2026 **Academy Rossano – Iplay Società sportiva D**

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale. n. 36 del 20/02/2026;

RILEVATO

- che il ricorso è stato proposto, dalla società Iplay Società Sportiva D, entro i termini regolamentari, ai sensi del comma 2 dell'art. 67 CGS;
- che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva (art. 48 C. G. S.);
- che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata resa comunicazione alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione;
- che nel ricorso, la società Iplay Società Sportiva D denuncia irregolarità nella posizione del calciatore Manograsso Michele (Academy Rossano, che risulta regolarmente presente nella distinta di gara e identificato dal direttore di gara, pur non avendone titolo, visto il provvedimento di squalifica pendente come da C.U. n.35 del 13/02/2026 e chiede l'applicabilità dell'art. 10

Il Giudice Sportivo, da una verifica della documentazione federale e dal referto di gara, ravvisa l'effettiva illiceità della posizione del calciatore suddetto, che non poteva essere inserito in distinta, vista la squalifica di cui al C.U. n. 35 del 13 febbraio 2026, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 21 del



CGS c. 1 e 2.

PQM

- accoglie il ricorso proposto dalla società **Iplay Società Sportiva D**
- dispone la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Academy Rossano per **0 - 3**, ai sensi dell'art. 10 del CGS c. 1
- dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, versato dalla società Iplay Società Sportiva D

GARE DEL 22/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTONE VINCENZO (TERRANOVA DA SIBARI)

GARE DEL 25/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALENTINI DOMENICO (PADRE ALBINO CAMPILONGO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANFREDI GIUSEPPE PIO (PADRE ALBINO CAMPILONGO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNO LEONARDO (PADRE ALBINO CAMPILONGO) SHABA ELVIS (PADRE ALBINO CAMPILONGO)
ZORENA FEDERICO ROMAN (PADRE ALBINO CAMPILONGO)

CAMPIONATO PROVINCIALI UNDER 17 C5

GARE DEL 22/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LOVISOLO FLORES (FIAMMA ALTO IONIO)
JOAQUIN

GARE DEL 24/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SARLI ARTURO

(SPORTING CLUB CORIGLIANO)

CAMPIONATO UNDER 15 C5

DELIBERA

Gara del 18/02/2026 **ASD Saracena - Brettia**

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale. n. 36 del 20/02/2026;

RILEVATO

- che il ricorso è stato proposto, dalla società *Brettia*, entro i termini regolamentari, ai sensi del comma 2 dell'art. 67 CGS;
- che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva (art. 48 C. G. S.);
- che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata resa comunicazione alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione;
- che nel ricorso, la società *Brettia* denuncia la posizione irregolare dei calciatori Tolisano Leon, Montore Mattia, Chiaramonte Innocenzo, perché non avevano titolo a prendere parte alla gara, perché nati nell'anno 2010, come risulta dalla distinta, regolarmente sottoscritta dal direttore di gara. La società *Brettia*, specifica, nel suo reclamo, come il campionato Under 15 di C/5 non preveda la presenza di calciatori nati nell'anno 2010 e sia riservato ad altre fasce d'età, come "*previsto dai C.U. del Comitato regionale Calabria*", chiedendo la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società ASD Saracena, in ottemperanza dell'art. 10 del C.G.S.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letti gli atti ufficiali e l'esito della verifica della documentazione federale, **rileva l'irregolarità della posizione** dei calciatori in forza alla società ASD Saracena. Sebbene i suddetti risultino regolarmente tesserati, essi risultano privi di titolo alla partecipazione alla gara in oggetto, in violazione delle disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali d'indirizzo per la stagione sportiva in corso (C.U. Regionale n. 3 del 14/07/2025 e relativi allegati; C.U. SGS n. 1 dell'11/07/2025).

In particolare, le tabelle di pertinenza stabiliscono tassativamente che, per il campionato Under 15 C/5, la partecipazione è riservata ai soli atleti nati negli anni **2011 e 2012**.

Non può essere invocata, quale esimente da parte della società ASD Saracena, la circostanza per cui nel C.U. n. 30 SGS del 27/01/2026 della scrivente Delegazione sia stata riportata, per mero errore materiale, l'annualità 2010. Ciò in virtù del principio di gerarchia delle fonti e dell'onere di diligenza gravante sulla società, atteso che i Comunicati degli organismi federali superiori riportano correttamente le fasce d'età ammesse.

Tutto ciò premesso, questo GST ritiene configurata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'**art. 4 del CGS**, sussistendo pertanto i presupposti per l'applicazione delle sanzioni previste dall'**art. 10 del medesimo Codice**.

PQM

- accoglie il ricorso proposto dalla società *Brettia*
- dispone la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società ASD Saracena per **0 - 3**, ai sensi dell'art. 10 del CGS c. 1
- dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, versato dalla società *Brettia*



GARE DEL 25/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

AMRI MOHAMED AYOUB (POLISPORTIVA S.LORENZO B.)

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL PRESIDENTE
avv. Giovanni Bruno